

CENTURION PAYROLL SERVICE SRL

NEWSLETTER

GIUGNO 2017

N°1

STUDIO DOTT.SSA

MONICA MELANI

INDICE

APPRENDISTATO PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA' O BENEFICIARI DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

1. BENEFICIARI DI INDENNITA' DI MOBILITA'

2. BENEFICIARI DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

2.1 REGIME CONTRIBUTIVO APPLICABILE

Il D.lgs 81/2015 aveva esteso la possibilità di assumere mediante contratto di apprendistato professionalizzante anche i soggetti percettori di trattamenti di mobilità o di disoccupazione, senza limiti di età.

Tuttavia, gli Enti previdenziali non si erano mai espressi in riferimento alle corrette modalità di inquadramento dei lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione e assunti mediante apprendistato professionalizzante. Il 31 maggio 2017, l'Inps ha chiarito con il messaggio n°2243 la questione dell'inquadramento di predetti lavoratori. Inoltre, specifica che l'assunzione con apprendistato professionalizzante di lavoratori iscritti alle liste di mobilità è possibile anche dopo il 31 dicembre 2016, fintanto che verranno erogate le relative indennità.

1. BENEFICIARI DI INDENNITA' DI MOBILITA'. Come già accennato, il D.lgs n°81/2015 prevedeva la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori iscritti alle liste di mobilità, a prescindere dalla loro età anagrafica. Nonostante le liste di mobilità siano state abrogate a partire dal 1° gennaio 2017, l'Inps chiarisce che è possibile continuare ad assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori iscritti alle liste di mobilità, fino a quando verranno erogate le relative indennità.

Pertanto, le agevolazioni contributive ed economiche previste per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori iscritti alle liste di mobilità rimangono tutt'oggi in vigore, anche per le assunzioni successive al 31° dicembre 2016.

Ricapitolando, l'assunzione mediante contratto di apprendistato di lavoratori iscritti alle liste di mobilità è possibile:

- Mediante apprendistato solo di tipo professionalizzante
- Indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore

Ai lavoratori assunti secondo tali disposizione, si applica il seguente regime contributivo:

- Aliquota a carico azienda del 10% per i primi 18 mesi dall'assunzione, a prescindere dalla durata dell'apprendistato
- Aliquota contributiva a carico azienda nella misura normalmente prevista in base al settore e alle caratteristiche dell'azienda, a partire dal 19° mese
- A differenza del rapporto di apprendistato ordinario, l'azienda **non beneficia** della contribuzione ridotta per i seguenti 12 mesi al termine del periodo d'apprendistato
- Non è prevista alcuna riduzione dell'aliquota per le aziende che occupano meno di 9 dipendenti
- Non trova applicazione il contributo di finanziamento alla NASpi
- L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista ammonta a 5,84% per l'intera durata dell'apprendistato, anche oltre i 18 mesi di contribuzione ridotta per l'azienda
- Essendo l'apprendistato un'assunzione a tempo indeterminato, l'azienda gode dell'incentivo del 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo di fruizione.

2. BENEFICIARI DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE. In questo caso, sono interessate le seguenti tipologie di lavoratori:

- Beneficiari di NASpi
- Beneficiari di Aspi
- Beneficiari di indennità speciale di disoccupazione edile
- Beneficiari di DIS-COLL

L'agevolazione si applica anche nel caso in cui i soggetti abbiano inoltrato la domanda ma non abbiano ancora iniziato a percepire l'indennità. L'assunzione deve rispettare i seguenti requisiti:

- Deve avvenire mediante contratto di apprendistato professionalizzante
- Non è soggetta a limiti di età
- Non è soggetta alla possibilità di recesso ex. 2118 cc, bensì ai licenziamenti individuali previsti dalla L. n°604/1966
- Non dà diritto all'estensione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del periodo di apprendistato.

2.1 REGIME CONTRIBUTIVO APPLICABILE. È il medesimo regime previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni di apprendistato professionalizzante ordinarie, salvo specifiche deroghe previste dalla legge. Pertanto, il regime previdenziale corrisponde a quanto di seguito:

- L'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% per l'intera durata dell'apprendistato, salvo le aziende che occupano fino a 9 dipendenti, per le quali l'aliquota dei primi due anni sarà pari rispettivamente al 1,5% e al 3%
- Si applica l'aliquota di finanziamento NASpi pari al 1,31% e il contributo dovuto per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua
- L'aliquota a carico dell'apprendista è pari al 5,84% per l'intera durata dell'apprendistato
- Il datore di lavoro non beneficerà dello sgravio contributivo per i 12 mesi successivi al termine del periodo di formazione.

Anche nel caso di assunzione di lavoratore beneficiario di trattamenti di disoccupazione, la contribuzione dovuta è aumentata in funzione delle aliquote previste per la CIGO/CIGS, in base al settore e alle dimensioni dell'azienda.

Se il datore di lavoro è, invece, soggetto alla disciplina dei Fondi di solidarietà, sarà dovuta la relativa contribuzione.

Spettabile Clientela, si rende evidente che, a questo punto, è più conveniente seguire questa strada rispetto alla semplice assunzione a tempo indeterminato, con il solo recupero del 20% del trattamento NASpi.

Cordiali saluti.

MONICA MELANI